REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Art. 3, Criteri per l'attribuzione del voto di condotta

Il voto di condotta viene attribuito dall'intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini trimestrali o quadrimestrali e finali, sulla base dei seguenti criteri:

- Comportamento in classe, nell'istituto, nelle immediate vicinanze della scuola e nelle aree esterne connesse
- impegno a scuola e a casa
- note e provvedimenti disciplinari
- uso del materiale e delle strutture della scuola
- Frequenza (assenze, ritardi e uscite anticipate)

Il voto in condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente, determinando, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

Il Consiglio mantiene, comunque, la propria autonomia nella valutazione delle situazioni critiche (art.2 c.3 del D.M. n.°5/09).

CRITERI DI ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA		
INDICATORI	DESCRITTORI	VOTO
Rispetto delle norme disciplinari*	Consapevole rispetto di sé, degli altri e dell'istituzione scolastica, rispetto del Regolamento d'Istituto, osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza.	10
	Rispetto di sé, degli altri e dell'istituzione scolastica, rispetto del Regolamento d'Istituto, osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza.	9
	Discreto rispetto di sé, degli altri e dell'istituzione scolastica, osservanza non regolare delle disposizioni organizzative e del Regolamento d'Istituto.	8
	Mancato rispetto di sé o degli altri o dell'istituzione scolastico oppure comportamento episodicamente non corretto, mancanze nell'osservanza delle disposizioni	7
	Mancato rispetto di sé, degli altri e dell'istituzione scolastica con alcuni episodi di comportamento non corretto, violazione delle disposizioni organizzative.	6
Interesse e partecipazione (valido anche per la DDI)	Interesse e partecipazione costante e propositiva alle attività scolastiche. Regolare e serio svolgimento delle consegne.	10
	Interesse e partecipazione costante alle attività scolastiche. Regolare svolgimento delle consegne.	9
	Interesse e partecipazione alle attività scolastiche a fasi alterne. Svolgimento non sempre puntuale delle consegne.	8

	Partecipazione discontinua, anche di disturbo alle attività scolastiche. Svolgimento saltuario delle consegne	7
	Partecipazione discontinua, con reiterato disturbo alle attività scolastiche. Inesistente svolgimento delle consegne.	6
Frequenza	Frequenza puntuale e assidua (fino a 50 ore di assenza)	10
	Frequenza regolare (fino a 90 ore di assenza)	9
	Frequenza regolare (fino a 90 ore di assenza)	8
	Frequenza discontinua (fino a 230 ore di assenza)	7
	Elevato numero di assenze e/o ritardi immotivati (fino a 300 ore di assenza)	6

^{*} si veda il Regolamento di Disciplina per le sanzioni

Indicatore Frequenza: in sede di scrutinio del primo quadrimestre, per l'attribuzione del voto relativo all'indicatore Frequenza, si considera come limite il 50% delle ore indicate in tabella.

Sulla base di valutazioni del C.d.C., l'insufficienza sarà assegnata nella prima fase di valutazione (1° trimestre o 1° quadrimestre) ed allo scrutinio finale, nei casi in cui si sia verificato l'allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni. Tale disposizione, come previsto dal D.M. n.°5/2009, art. 2 "Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento"; art. 3 "Criteri e modalità applicative"; art. 4 "Criteri ed indicazioni per l'attribuzione", si realizza nei seguenti casi:

- 1. recidiva di azioni che violino la dignità e il rispetto della persona e rappresentino pericolo per l'incolumità delle persone;
- 2. atti connotati da particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale.

Le note del primo quadrimestre non hanno peso nella determinazione del voto di condotta del secondo quadrimestre.

Le assenze effettuate per seri motivi di salute certificati non vengono considerate ai fini dell'attribuzione del voto di condotta (un semplice raffreddore stagionale è fisiologico, quindi non rientra in tale eccezione).